SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1477)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1978 (V. *Stampato n.* **2302**)

presentato dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 novembre 1978

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 852,5 a 1.012 milioni di dollari USA — del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944 — della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la rico-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

struzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia per provvedere ai versamenti relativi all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della BIRS, pari a dollari USA 159,5 milioni, del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944, di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati istituti finanziari.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16 miliardi 355.100.000, per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.